



**COMUNE DI ROVIGO**

Ordinanza n. OS/2016/ 3

Rovigo, 28 gennaio 2016

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica per il contenimento dei livelli di concentrazione delle PM<sub>10</sub> in atmosfera**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che**

- il Consiglio Regionale del Veneto, con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), stabilendo che le azioni mirate al contenimento dell'inquinante PM<sub>10</sub> devono essere attuate in modo programmato ed obbligatorio nei Comuni di fascia A e che in tali zone devono essere predisposti piani di azione costituiti da provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico ("Azioni integrate"), in combinazione con interventi da effettuare in fase di emergenza ("Azioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problema di durata temporale limitata e per porzioni definite di territorio;
- il Comune di Rovigo, con Deliberazione di Giunta n. 333 del 29/12/2005 ha adottato il Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, elaborato sulla base delle previsioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, prevedendo tra gli interventi, limitazioni di esercizio nell'utilizzo degli impianti termici;
- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 2872 del 28.12.2012 ha avviato le procedure per l'aggiornamento del piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- nel suddetto Piano viene evidenziato che il contributo della combustione della legna è dichiarato rilevante non solo per le emissioni di particolato ma anche di benzo(a)pirene;
- nella riunione del 29 ottobre 2015, il CIS (Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza), organismo istituito dal Piano per le questioni afferenti l'inquinamento atmosferico, ha evidenziato come l'incremento dei valori di concentrazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, rilevato nel corso degli ultimi anni sia da attribuirsi prevalentemente ai processi di combustione che utilizzano biomassa, oggi ampiamente diffusi nel territorio regionale;

#### **Vista**

- l'Ordinanza Dirigenziale OD/2015/515 del 28.10.2015 "Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale";
- l'Ordinanza Sindacale OS/2015/19 del 15.12.2015 "Provvedimenti urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazioni d'esercizio per gli impianti di riscaldamento (anno termico 2015/2016) e divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali;

**Visto** il sensibile peggioramento della qualità dell'aria rilevato nel territorio amministrato in cui al 25 gennaio 2016 sono già stati rilevati 11 superamenti del limite consentito dalla normativa di riferimento (valore limite di 24 ore per la **protezione della salute umana** pari a 50 µg/m<sup>3</sup>) e che, si ritiene indispensabile provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

**Considerato che** per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi e che le emissioni di polveri atmosferiche di origine primaria, stimate nell'inventario regionale 2010, derivano principalmente dalla combustione non industriale (Macrosettore 2) con percentuali del 60% per il PM10 e del 70% per il PM 2,5 e che il contributo della combustione in ambito residenziale di biomasse legnose contribuisce, da solo, al 99% delle emissioni di polveri fini in questo Macrosettore (cit. pag. 74 - Relazione regionale della qualità dell'aria – anno 2014);

**Ritenuto** di stabilire ulteriori limitazioni di esercizio per gli impianti di riscaldamento a decorrere dal 28.01.2016 e fino al 15.04.2016, di estendere le limitazioni alla circolazione adottate con OD/2015/515 alle categorie di veicoli che possono influire maggiormente sulla concentrazione atmosferica di polveri sottili e di valutare ulteriori provvedimenti finalizzati alla riduzione del contributo delle polveri sottili derivanti dalla combustione di biomasse nel territorio amministrato;

#### **Visti**

- il decreto Legislativo 13 agosto 2013, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **ORDINA**

Nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 28.01.2016 e fino al 15.04.2016

1. la riduzione della temperatura interna, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, di edifici adibiti a residenza ed assimilabili, adibiti ad uffici ed assimilabili, edifici ad attività ricreative o di culto ed assimilabili, edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, edifici adibiti ad attività sportive, ad eccezione di quelli adibiti a piscine e saune ed assimilabili: la temperatura, assicurata attraverso impianti termici alimentati da combustibile gassoso, non potrà superare i 18 gradi centigradi (con tolleranza di 2 °C);
2. l'estensione del divieto di circolazione di cui all'Ordinanza Dirigenziale OD/2015/515, con le stesse modalità ed estensione territoriale, anche alle seguenti categorie di veicoli:
  - *utoveicoli, come individuati all'art. 54, lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentati a gasolio ed immatricolati prima del 1 gennaio 2006 o comunque **non** rispondenti alle direttive Euro IV o successive;* <sup>a</sup>
  - *utovetture, come individuate all'art. 54, lett. A, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentate a benzina e immatricolate prima del 1 gennaio 1997 o comunque **non** rispondenti alle direttive Euro II e successive;* <sup>a</sup>
3. che tutte le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, che utilizzano la combustione di biomasse (es. forni a legna) per la cottura dei cibi, dovranno comunicare (autodichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000), **entro il 31 marzo 2016**, alla Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Rovigo le seguenti informazioni:

- Ragione sociale
  - Indirizzo dell'attività
  - Descrizione della combustione di biomasse utilizzata
  - Quantità media annua di biomassa utilizzata
  - Quantità media giornaliera di biomasse utilizzata nei giorni di funzionamento
  - Tipo, denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato;
  - Efficienza del medesimo dispositivo eventualmente installato relativa alla riduzione di polveri sottili PM10;
4. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale , avvisi a mezzo organi di stampa;
5. la Polizia Locale è incaricata di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
6. salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATO AI SOTTOELENCATI SOGGETTI**

- Albo
- Provincia di Rovigo – Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 Rovigo (PEC)
- Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio Calle Priuli, 99 Cannaregio 30123 Venezia (PEC)
- Prefetto – Via Celio, 12 Rovigo (PEC)
- Questore – Via Donatoni, 9 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Carabinieri – viale Silvestri, 29 Rovigo (PEC)
- Comandante della Polizia Stradale – Via Donatoni, 11 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo – Via Ippodromo, 6 Rovigo (PEC)
- Comandante della Guardia di Finanza – Via Badaloni, 28 Rovigo (PEC)
- ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo (PEC)
- Comando di Polizia Locale –SEDE
- Ufficio Stampa
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Associazioni di categoria (Confesercenti, ASCOM Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Casartigiani)

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO



Massimo Bergamin